



**DISCIPLINARE DI GARA**

**(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)**

**Appalto per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore  
economico**

**Lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento antincendio del Policlinico  
Duilio Casula \_ lotto 1**

**Lavori di manutenzione finalizzati all'adeguamento alle norme in materia di  
sicurezza del P.O. San Giovanni di Dio \_ lotto 2**

**art. 54, comma 1 e comma 3, decreto legislativo n. 50 del 2016**

procedura: aperta art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016

**LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL  
PRESIDIO "POLICLINICO DUILIO CASULA"- Lotto 1**

**CUP: G33D18000010003**

**CIG: 7498803000**

**LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DEL P.O. SAN  
GIOVANNI DI DIO- Lotto 2**

**CUP: G56G16000580006**

**CIG: 7498854A13**

## Sommaro

<b>1.</b>	<b>CAPO 1 - PRESENTAZIONE</b>	<b>4</b>
1.1.	Termine per il ricevimento dell'offerta	4
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta	4
1.3.	Recapito presso la Stazione appaltante	4
<b>2.</b>	<b>CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA</b>	<b>5</b>
2.1.	Quantitativo o entità dell'accordo quadro	5
2.1.1.	Quadro di incidenza della manodopera	5
2.1.2.	Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia dell'accordo quadro	6
2.2.	Qualificazione dei lavori	7
2.2.1.	Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione	7
2.2.2.	Modalità di contabilizzazione dei lavori	7
2.3.	Durata dell'accordo quadro o termine di esecuzione	8
<b>3.</b>	<b>CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>8</b>
3.1.	Documentazione amministrativa preliminare	8
3.1.1.	Garanzia provvisoria	8
3.1.2.	Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione	9
3.1.3.	Altre dichiarazioni e documentazione	10
3.1.4.	Dichiarazioni e documentazione eventuali	10
3.1.5.	Protocollo di legalità o Patto di integrità	13
3.2.	Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione	13
3.2.1.	Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara	13
3.2.2.	Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), lettera a) e lettera b), del bando di gara	14
3.2.3.	Precisazioni in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3.2.2	15
3.2.4.	Operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia	16
<b>4.</b>	<b>CAPO 4 - OFFERTA</b>	<b>16</b>
4.1.	Offerta Tecnica (peso 60) – Lotto 1 e Lotto 2	16
4.2.	Offerta Economica – Lotto 1 e Lotto 2	20
4.2.1.	Offerta di prezzo (peso 30)	20
4.2.2.	Offerta di elementi quantitativi (peso 10)	21
<b>5.</b>	<b>CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>22</b>
5.1.	Valutazione della «Offerta Tecnica»	22
5.1.1.	Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»	22
5.1.2.	Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento	23
5.2.	Valutazione della «Offerta Economica»	23
5.2.1.	Elemento Prezzo	23
5.2.2.	Elemento Quantitativo	23
<b>6.</b>	<b>CAPO 6 – FASE DI GARA</b>	<b>24</b>
6.1.	Apertura della gara	24
6.1.1.	Disciplina generale delle sedute	24
6.1.2.	Individuazione degli offerenti e delle offerte	24
6.1.3.	Esame delle condizioni di partecipazione	25
6.2.	Cause di esclusione in fase di ammissione	25
6.2.1.	Cause di esclusione in fase di esame preliminare	25
6.2.2.	Cause di esclusione relative a dichiarazioni e documenti	25
6.2.3.	Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio	26
6.2.4.	Soccorso istruttorio	27
6.2.5.	Esclusioni definitive	27
6.3.	Ammissione degli offerenti	28
6.3.1.	Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse	28
6.3.2.	Controllo del possesso dei requisiti	28
6.4.	Gestione della «Offerta Tecnica»	28
6.4.1.	Apertura della «Offerta Tecnica»	28
6.4.2.	Esame di merito della «Offerta Tecnica»	28
6.4.3.	Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»	29
6.4.4.	Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»	29
6.5.	Gestione della «Offerta Economica»	29
6.5.1.	Apertura della «Offerta Economica»	29
6.5.2.	Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»	29

6.5.3.	Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica».....	30
6.5.4.	Valutazione della «Offerta Economica».....	30
6.5.5.	Formazione della graduatoria provvisoria .....	30
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse.....	30
<b>7.</b>	<b>CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>31</b>
7.1.	Verbali .....	31
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse .....	31
7.2.1.	Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse .....	31
7.2.2.	Modalità di verifica delle giustificazioni.....	32
7.2.3.	Contenuto delle giustificazioni.....	32
7.3.	Proposta di aggiudicazione .....	34
7.4.	Verifica e comprova dei requisiti .....	34
7.4.1.	Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva .....	34
7.5.	Aggiudicazione .....	35
7.5.1.	Provvedimento di aggiudicazione .....	35
7.5.2.	Adempimenti posteriori all'aggiudicazione .....	36
<b>8.</b>	<b>CAPO 8 – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO .....</b>	<b>36</b>
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto .....	36
8.1.1.	Condizioni per la stipula dell'accordo quadro.....	36
8.1.2.	Obblighi dell'aggiudicatario .....	36
<b>9.</b>	<b>CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>38</b>
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa .....	38
9.1.1.	Validità e formalità delle dichiarazioni .....	38
9.1.2.	Altre condizioni .....	38
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione .....	38
9.2.1.	Allegato 01 – Domanda di partecipazione .....	38
9.2.2.	Allegato 02 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) .....	40
9.3.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione .....	41
9.3.1.	Comunicazioni agli operatori economici.....	41
9.3.2.	Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti .....	42
9.3.3.	Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile.....	42
<b>10.</b>	<b>CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>43</b>
10.1.	Controversie .....	43
10.1.1.	Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente.....	43
10.1.2.	Controversie in materia contrattuale .....	43
10.1.3.	Supplente .....	43
10.2.	Altre disposizioni e informazioni.....	44
10.2.1.	Computo dei termini.....	44
10.2.2.	Tattamento dei dati personali .....	44
10.2.3.	Accesso agli atti.....	44
10.2.4.	Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara.....	44
10.3.	Riserva di aggiudicazione .....	45

## PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### 1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

#### 1.1. Termine per il ricevimento dell'offerta:

- a) il termine ultimo per il ricevimento dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

#### 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le buste interne di cui alla lettera b) e alla lettera c), deve pervenire alla Stazione appaltante:
  - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
  - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
  - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine **«busta dell'Offerta Tecnica»** si intende la busta interna contenente la sola Offerta Tecnica alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.1;
- c) nel seguito del presente disciplinare con il termine **«busta dell'Offerta Economica»** si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- d) le buste interne di cui alla lettera b) e alla lettera c) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- e) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le buste interne di cui alla lettera b) e alla lettera c), recante l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, come segue:

**«Offerta Tecnica – Lotto 1»**

e

**«Offerta Economica – Lotto 1».**

**«Offerta Tecnica – Lotto 2»**

e

**«Offerta Economica – Lotto 2».**

#### 1.3. Recapito presso la Stazione appaltante:

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari		Ufficio	Protocollo
Indirizzo	Via Ospedale		num.	54
CAP	09124	Località	CAGLIARI	Provincia CA

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
  - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
  - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

- b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2) e sub. b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet [https://www.aoucagliari.it/home/it/bandi\\_e\\_gare.page](https://www.aoucagliari.it/home/it/bandi_e_gare.page) ;
- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara (precisando il/i lotto/i di partecipazione) e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE». Inoltre, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione, dovrà recare:
- e.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- e.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;

## 2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

### 2.1. Quantitativo o entità dell'accordo quadro (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

Valore stimato complessivo dell'appalto (lotto 1): 2.660.000,00, di cui:

1)	2.610.000,00	Importo dei lavori soggetto a ribasso
2)	50.000,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
1)+2)	2.660.000,00	Importo complessivo dei lavori

Valore stimato complessivo dell'appalto (lotto 2): 2.340.000,00, di cui:

1)	2.300.000,00	Importo dei lavori soggetto a ribasso
2)	40.000,00	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
1)+2)	2.340.000,00	Importo complessivo dei lavori

#### 2.1.1 Quadro di incidenza della manodopera

Di seguito si riporta l'indicazione dei costi della manodopera ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50 del 2016 e s.m.i. e dell'art.39, comma 3 del D.P.R. 207 del 2010.

Il quadro di incidenza della manodopera di seguito riportato con riferimento ai due lotti di aggiudicazione dell'accordo quadro, definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'appalto.

**Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera\_Lotto 1**

<b>Lotto 1</b>		
categoria	importo	Valore incid.% manod. su categoria
<b>OG11</b>	600.000,00	30%
<b>OG1</b>	94.248,00	14,28%

**Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera\_Lotto 2**

<b>Lotto 2</b>		
categoria	importo	Valore incid.% manod. su categoria
<b>OG2</b>	390.000,00	30%
<b>OG11</b>	225.000,00	30%
<b>OG1</b>	41.412,00	14,28%

**2.1.2 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.a) del Codice, il contratto di appalto in corso di validità potrà esser oggetto di modifiche successive autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento fino all'occorrenza dell'importo massimo pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), alle stesse regole dell'appalto originario, senza che questo comporti l'indizione di una nuova procedura di affidamento in quanto non si realizza una modifica sostanziale del contratto e non viene alterata la natura generale dell'Accordo Quadro.

In particolare la Stazione appaltante prevede, qualora dovesse destinare ulteriori forme di finanziamento per la messa in sicurezza dei presidi ospedalieri di sua proprietà, l'opzione di poter attivare, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento dei singoli lotti aggiudicati, senza limitazione dell'ambito territoriale, contratti operativi nella misura dell'importo incrementale di cui sopra, nel rispetto e osservanza delle condizioni contenute nella procedura di appalto iniziale, in riferimento ai requisiti di qualificazione (categorie e classifiche).

L'importo incrementale di € 500.000,00 di cui sopra è ripartito, in tale fase previsionale, in misura proporzionata al valore stimato complessivo di ciascuno dei due lotti.

L'opzione della modifica potrà esser esercitata dalla Stazione appaltante per ciascun singolo lotto di aggiudicazione.

Si prevede, ai sensi dell'articolo 106, c.1, lett.a, del d.lgs. n. 50 del 2016 che, ove per altro debbano essere eseguite specie di lavorazioni non previste in contratto o si debbano impiegare materiali di specie diversa per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale nel documento denominato "Elenco Prezzi", si procederà alla determinazione ed al concordamento di "nuovi prezzi".

I "nuovi prezzi" sono quei prezzi che si rende indispensabile formulare quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nel contratto o adoperare materiali di specie diversa.

Pertanto quando ricorrano le sopra citate condizioni, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali verranno valutati:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Quando ricorra la necessità di formulare i nuovi prezzi, di ciò dovrà esser dato atto nel “Verbale di concordamento dei nuovi prezzi”, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Si sottolinea che è esclusa l’applicazione dell’articolo 106, c.1, lett.a, del D.lgs. n. 50 del 2016, in relazione alla clausola di revisione dei prezzi: si applica il “prezzo chiuso”, secondo le modalità definite nell’art. 4.2. del Capitolato Speciale d’Appalto.

## 2.2. Qualificazione dei lavori

### 2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

#### Lotto 1

a) *Categoria prevalente:*

Impianti tecnologici	OG11	classifica:	IV	importo:	2.000.000,00
----------------------	------	-------------	----	----------	--------------

b) *Categoria scorporabile parzialmente subappaltabile artt. 48, c.1, e 105 del d.lgs. n. 50 del 2016:*

Edifici civili ed industriali	OG1	classifica:	III	importo:	660.000,00
-------------------------------	-----	-------------	-----	----------	------------

#### Lotto 2

a) *Categoria prevalente:*

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	classifica:	III-bis	importo:	1.300.000,00
---	-----	-------------	---------	----------	--------------

b) *Categoria scorporabile parzialmente subappaltabile artt. 48, c.1, e 105 del D.lgs. n. 50 del 2016:*

Impianti tecnologici	OG11	classifica:	III	importo:	750.000,00
----------------------	------	-------------	-----	----------	------------

c) *Categoria scorporabile parzialmente subappaltabile artt. 48, c.1, e 105 del D.lgs. n. 50 del 2016:*

Edifici civili ed industriali	OG1	classifica:	II	importo:	290.000,00
-------------------------------	-----	-------------	----	----------	------------

### 2.2.2. Modalità di contabilizzazione dei lavori

I lavori dovranno esser contabilizzati a misura ai sensi dell’art.3 lett. eeeee) e dell’art. 59 c.5-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione di prestazioni a misura, l’Elenco Prezzi fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

## 2.3. Durata dell'accordo quadro o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

Durata in mesi: **48**, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale.

### **3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalle buste interne)**

#### **3.1. Documentazione amministrativa preliminare**

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui ai **punti III.2.1) e III.2.3) del bando di gara**, e diversi altresì dall'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1 e dall'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2.

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### **3.1.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):**

a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 pari al 2 per cento dell'importo a base d'asta stimato in relazione ai lotti cui il concorrente partecipa e precisamente richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- a.1) contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9;
  - a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con **validità non inferiore a 180 giorni** dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al corrispondente schema tipo 1.1 e/o 1.1.1, approvata con Decreto del MISE n. 31 del 2018, a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i., con firma "digitale" o "elettronica qualificata", deve chiaramente riportare l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;
  - a.3) ricevuta di avvenuto versamento, recante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 27 Q 01015 04800 000070277219, presso il Banco di Sardegna, intestato a questa Stazione appaltante;
- b) impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'Accordo Quadro (garanzia definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; la presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 93, comma 8, secondo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tale impegno:

- b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a),



- punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1 e/o 1.1.1, approvato con Decreto del MISE n. 31 del 2018 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni:
- c.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.2, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
- di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio;
  - il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
- c.3) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 3.1.4, lettera e), sub. e.2).

### **3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):**

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio Riscossione Contributi" al portale <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo del lotto di riferimento per il quale si presenta offerta;
- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
  - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a). L'operatore economico estero deve allegare alla documentazione la ricevuta del bonifico effettuato.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contribuito ANAC
1		€ 140,00
2		€ 140,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 3.1.3. Altre dichiarazioni e documentazione:

- a) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
- a.1) dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
  - a.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all'articolo 9.3.2, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto sub. a.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
- b) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
  - b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- c) **ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- c.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - c.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - c.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
  - c.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

### 3.1.4. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

- b) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
- b.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - b.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
  - b.3) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere;
  - b.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
    - possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
    - possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.2, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
    - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
  - b.5) ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- c) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- c.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
  - c.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
  - c.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
    - sono individuate quali esecutrici dei lavori;
    - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2, se diverse dalle imprese esecutrici;
  - c.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. c.3);
  - c.5) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili di operatori economici, in quanto compatibili;
- d) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:
- d.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 47, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., devono indicare se intendano

- eeguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- d.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. d.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- e) **limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:
- e.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.2, lett. a) sub. a.2) e sub. a.6);
- e.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- e.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- e.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
  - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
  - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
  - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- e.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.
- f) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. con la quale l'offerente indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti previsti dal Codice e, se del caso, in quale quota; inoltre deve obbligatoriamente dichiarare:
- f.1) l'individuazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell'art.105, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. qualora l'offerente intenda ricorrere al subappalto per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190; in tal caso deve allegare le dichiarazioni dei subappaltatori individuati per ciascuna tipologia di prestazione omogenea, relative all'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dagli articoli 3.2.1 e 3.2.2: in tal caso il medesimo subappaltatore può esser indicato in più terne.
- I subappaltatori devono possedere e attestare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1.

### 3.1.5. Protocollo di legalità o Patto di integrità

Dichiarazione di impegno all'accettazione del patto di integrità o del protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

## 3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

### 3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.)

Dichiarazioni redatte secondo le modalità previste dall'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
  - il titolare in caso di impresa individuale;
  - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
  - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
  - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
  - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
  - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., dichiarati secondo le modalità previste dall'articolo 9.1, attestanti le condizioni riportate nelle sezioni A,B,C,D della Parte III- Motivi di esclusione del DGUE di cui allo Schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) è reso disponibile in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice. Il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità previste dall'articolo 9.1, firmato digitalmente, andrà presentato su supporto informatico e i requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del documento elettronico dovranno essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
- 3) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
  - a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
  - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.
- 4) **divieto per i concorrenti di partecipare al "singolo lotto"** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

- 5) **divieto per i concorrenti che partecipano al "singolo lotto"** in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- 6) **divieto per il concorrente che partecipa al "singolo lotto"** in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- ~~7) il concorrente che decide di presentare offerta per più lotti deve partecipare sempre nella stessa forma individuale o associata e nella medesima composizione.~~

### **3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), lettera a) e lettera b), del bando di gara**

**(articolo 84, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63, 92, del d.P.R. n. 207 del 2010)**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti il possesso dei seguenti requisiti di seguito indicati:

a) attestazione SOA:

#### lotto 1

- a.1) nella categoria prevalente OG11 in classifica IV;
- a.2) nella categoria scorporabile OG1, in classifica III, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%; in assenza di qualificazione per una quota massima ammissibile del 30%, obbligo di dichiarare il subappalto della predetta categoria;
- a.3) restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera f), relativi al subappalto, nonché le dichiarazioni del subappaltatore individuato relative all'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dagli articoli 3.2.1;

#### lotto 2

- a.4) nella categoria prevalente OG2 in classifica IIIbis;
- a.5) nella categoria scorporabile OG11, in classifica III, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%; in assenza di qualificazione per una quota massima ammissibile del 30%, obbligo di dichiarare il subappalto della predetta categoria;
- a.6) nella categoria scorporabile OG1, in classifica II, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%; in assenza di qualificazione per una quota massima ammissibile del 30%, obbligo di dichiarare il subappalto della predetta categoria;
- a.7) restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera f), relativi al subappalto, nonché le dichiarazioni del subappaltatore individuato relative all'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dagli articoli 3.2.1;

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.:

- b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
- b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti e la misura dei requisiti di cui al precedente punto b.1):
  - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'offerente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
  - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del totale richiesto all'offerente singolo;
- b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, la misura dei requisiti di cui al precedente punto sub. b.1):

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
- b.4) ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui al precedente punto sub. b.2) sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
- b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere i requisiti nella misura richiesta all'offerente singolo;
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
- d) Ulteriori eventuali certificazioni della qualità ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

### 3.2.3. Precisioni in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3.2.2:

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; tale incremento non è utilizzabile ai fini del raggiungimento delle quote minime di requisito previste dall'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) ai fini dell'articolo 79, comma 16, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come segue:

Lotto 1			
categoria	importo	incidenza sul totale degli impianti	uguale o maggiore del
OS3	300.000,00	15%	=> 10%
OS28	700.000,00	35%	=> 25%
OS30	1.000.000,00	50%	=> 25%
<b>Totale (OG11)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	---

Lotto 2			

categoria	importo	incidenza sul totale degli impianti	uguale o maggiore del
OS3	150.000,00	20%	=> 10%
OS28	300.000,00	40%	=> 25%
OS30	300.000,00	40%	=> 25%
Totale (OG11)	<b>750.000,00</b>	100,00%	---

### 3.2.4. Operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia

Gli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai quali non è richiesta l'attestazione SOA (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207 del 2010, accertati con le modalità di cui all'articolo 62 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza, come segue:

a) requisiti economico-finanziari:

- almeno una referenza bancaria;
- una cifra di affari in lavori, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni realizzata, con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo di classifica della qualificazione richiesta in ciascuna delle categorie per le quali concorre;
- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

b) requisiti tecnico-organizzativi:

- presenza di idonea direzione tecnica ai sensi dell'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- avvenuta esecuzione di lavori di importo complessivo non inferiore al 90% (novanta per cento) dell'importo della classifica di qualificazione richiesta in relazione ai lavori che intende assumere;
- avvenuta esecuzione di un singolo lavoro di importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo della classifica di qualificazione richiesta, oppure di due lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) del predetto importo di classifica, oppure di tre lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% (sessantacinque per cento) dello stesso importo della classifica di qualificazione richiesta;
- gli importi dei lavori eseguiti sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- il requisito dell'avvenuta esecuzione dei lavori deve essere posseduto in ciascuna delle categorie previste all'articolo 2.2.1 per le quali l'operatore economico si qualifica;

c) restano fermi l'obbligo di possesso dei requisiti e gli adempimenti di cui all'articolo 3.2.2, lettera c).

## 4. CAPO 4 – OFFERTA

### 4.1. Offerta Tecnica (peso 60) – Lotto 1 e Lotto 2

#### (Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'**Offerta Tecnica** come descritta nel proseguo del presente punto 4.1, **sia in formato cartaceo che in formato elettronico** (non editabile



tipo PDF o similare che, preferibilmente, consenta la ricerca ipertestuale) su supporto ottico (CD/DVD).

All'interno del progetto – offerta presentato da ogni Operatore Economico partecipante alla presente procedura, sono individuati i seguenti elementi di valutazione, riportati al Punto IV.2.1), del bando di gara, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo:

a) Elementi di valutazione desumibili dall'offerta tecnica:

	CRITERI	PESO
1	Struttura organizzativa dedicata alla gestione dell'appalto	10
2	Struttura operativa delle squadre di lavoro	10
3	Tempistica di gestione del cantiere corrispondente a ciascun ordinativo di lavoro	10
4	Misure di gestione ambientale da applicare durante l'esecuzione dell'appalto	10
5	Tecniche di gestione utilizzate per l'appalto: sistemi di qualificazione della Ditta offerente	10
6a	Organizzazione del Catasto Informatizzato Impianti_Lotto 1	10
6b	Approccio metodologico impiegato per la tutela del bene "Ospedale San Giovanni di Dio"_Lotto 2	10
<b>TOTALE</b>		<b>60</b>

b) il progetto – offerta dell'Operatore Economico dovrà esser strutturato, **per ciascun lotto di aggiudicazione**, in fascicoli e paragrafi come di seguito indicato:

- O. Relazione sintetica introduttiva;
  - A. Piano Generale di Organizzazione dell'Accordo Quadro;
  - B. Piano Operativo per l'esecuzione dell'Accordo Quadro;
  - C. Rappresentazione della qualità;
  - D. Caratteristiche del servizio di realizzazione del Catasto Informatizzato Impianti\_lotto 1;
- Pertanto l'operatore economico dovrà presentare:

- **n° 5 fascicoli** per il lotto 1 di aggiudicazione;

- **n° 4 fascicoli** per il lotto 2 di aggiudicazione;

L'assenza di uno o più dei suddetti fascicoli verrà considerata non appropriata e limitativa ai fini della valutazione qualitativa.

Il **massimo** numero di pagine ammesse per l'intero gruppo dei 5 fascicoli (Lotto 1) è pari ad un totale di **100 pagine** (facciata singola) formato A4, ad esclusione degli eventuali allegati.

Il **massimo** numero di pagine ammesse per l'intero gruppo dei 4 fascicoli (Lotto 2) è pari ad un totale di **80 pagine** (facciata singola) formato A4, ad esclusione degli eventuali allegati.

Ciascun fascicolo facente parte dell'offerta tecnica dovrà essere contrassegnato all'esterno con il titolo e con il codice identificativo riportato in elenco (ad esempio "O. Relazione sintetica introduttiva"), rilegato in modo permanente e con pagine numerate in sequenza, così da individuare in maniera univoca ciascuna pagina ed evidenziare l'eventuale mancanza di pagine.

**STRUTTURAZIONE PROGETTO – OFFERTA:**

**Fascicolo 0. Relazione sintetica introduttiva**, che riassume quanto specificato nei successivi fascicoli e che riporti l'indice completo dell'offerta stessa: (lotto 1) e (lotto 2);

**Fascicolo A. Piano Generale di Organizzazione dell'Accordo Quadro**: (lotto 1) e (lotto 2);

A.1. Proposta metodologica che illustri i criteri e le soluzioni organizzative attraverso cui garantire l'affidabilità delle prestazioni in termini di struttura organizzativa (Project Management) dedicata alla gestione dell'appalto, di dotazione organica operativa (squadre di lavoro) che la Ditta offerente intende impiegare per l'espletamento dell'appalto, di dotazioni tecniche e strumentali, apparecchiature tecniche per lo svolgimento dell'appalto, di strutture logistiche dell'Offerente a supporto della Stazione Appaltante, con chiara indicazione delle sedi operative (Centro operativo, magazzini scorte e materiali, etc.), di adozione di adeguate metodologie di approccio per l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza e la riqualificazione energetica nei confronti della patrimonio storico, architettonico e artistico del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio (solo in riferimento al lotto 2).

**Fascicolo B. Piano Operativo per l'esecuzione dell'Accordo Quadro**: (lotto 1) e (lotto 2);

B.1. Proposta metodologica che illustri i criteri e le soluzioni operative attraverso cui garantire l'affidabilità delle prestazioni:

B.1.1) procedure adottate per garantire l'avvio e la chiusura dei contratti applicativi nei tempi richiesti dagli ordinativi di lavoro: dare descrizione delle modalità operative che consentono all'offerente di impegnarsi al rispetto della tempistica di avvio e chiusura delle attività fissata nell'Ordinativo di Lavoro come da indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, con riferimento al caso dell'ordinativo di lavoro ordinario e a quello dell'ordinativo di lavoro urgente ed in funzione delle caratteristiche generali e dei vincoli dell'Accordo Quadro come, a titolo esemplificativo, la discontinuità temporale dei diversi interventi, la loro sovrapposizione con le attività di altri ordinativi di lavoro e la loro distribuzione nei due presidi ospedalieri aziendali (caso di partecipazione dell'offerente ad entrambi i lotti), le modalità d'intervento al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni festivi;

B.1.2) descrizione delle misure tecnico organizzative adottate dall'Offerente per la minimizzazione dell'impatto delle opere di cantierizzazione e attività cantieristiche in termini di cautele da adottare per il conseguimento di elevati standard in materia di sicurezza sul lavoro (riduzione rischio interferenza cantiere-ospedale), impatto ambientale, rispetto alle attività clinico-assistenziali svolte nei presidi ospedalieri (lotto 1 e lotto 2);

In particolare, con riguardo alle prestazioni ambientali da garantire nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, dovranno esser esplicitate le proposte operative che evidenzino, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale con riferimento all'utilizzo di mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali;

- le azioni previste per la protezione di beni storico-culturali presenti nell'area del cantiere, per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali e rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

- le azioni previste per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali etc. e l'eventuale installazione di

schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziosi e compressori a ridotta emissione acustica;

- le azioni previste per l'abbattimento delle polveri e fumi o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere, per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature;

- le azioni previste per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità;

B.1.3) le modalità di reperimento e di approvvigionamento dei materiali con indicazione delle procedure adottate per l'acquisizione, l'immagazzinamento e la gestione delle scorte degli stessi.

#### Fascicolo C. Rappresentazione della qualità: (lotto 1) e (lotto 2);

C.1. Dare descrizione dei criteri e delle soluzioni organizzative adottate dall'impresa che le consentono di possedere ulteriori certificazioni qualificanti per l'appalto, singolarmente inserite nel fascicolo (ossia aggiuntive rispetto a quelle richieste come requisito minimo di partecipazione).

Qualora l'Operatore economico non dovesse disporre di ulteriori certificazioni di qualità dovrà comunque inserire il presente fascicolo attestando tale indisponibilità.

#### Fascicolo D. Caratteristiche del "Catasto Informatizzato Impianti": (lotto 1);

D.1. Funzionalità complessiva del sistema-servizio offerto;

D.1.1) Censimento e mappatura dell'impiantistica esistente: la ratio è quella di identificare gli interventi da effettuare, nota e conosciuta la consistenza impiantistica esistente. Dovranno essere indicate le modalità di attuazione della procedura inventariale (se l'Offerente intende offrire un software applicativo \_vedi punti D.2 e D.3 seguenti).

D.2. Funzionalità del sistema informativo e le caratteristiche del software applicativo offerto;

D.3. La formazione del personale tecnico della AOU preposto all'utilizzo dell'applicativo.

c) note in merito alle formalità della documentazione:

c.1) le relazioni/fascicoli devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;

c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta con le modalità di cui al precedente punto c.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

d) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che sia idoneo a rendere palese, direttamente o indirettamente, l'**offerta economica** che risulterà caratterizzata,

così come indicato al successivo punto e), sia dall'elemento **prezzo** che da **elementi quantitativi**;

e) l'Offerta Tecnica:

e.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

e.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

e.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

e.4) non può prevedere soluzioni prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

e.5) non può prevedere soluzioni operative in contrasto con la normativa di riferimento applicabile alla gara in oggetto o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

f) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

#### **4.2. Offerta Economica – Lotto 1 e Lotto 2 (Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)**

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta, **per ciascun lotto di aggiudicazione**, come descritti agli articoli seguenti.

Costituiscono elementi dell'Offerta Economica:

a) il prezzo (peso 30 punti);

b) l'elemento quantitativo (peso 10 punti) relativo alla previsione della stipula di una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Tale polizza dovrà contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo di tale polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore delle opere realizzate e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura delle opere.

##### **4.2.1. Offerta di prezzo (peso 30)**

L'offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1):

a) è redatta mediante dichiarazione di **ribasso unico percentuale** sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:

d.1) si applica ai prezzi unitari delle lavorazioni dell'Elenco Prezzi posto a base di gara;

d.2) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente,

- quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al successivo punto sub. d.3) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
- d.3) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'articolo 2.1, numero 2);
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.:
- e.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;
- e.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso articolo 3.1.4.

#### **4.2.2. Offerta di elementi quantitativi (peso 10)**

L'offerta di elementi quantitativi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1):

- a) è redatta, con riferimento al punto b) del paragrafo 4.2, mediante dichiarazione in cui viene specificato se l'operatore economico intende impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla stipula di una "polizza indennitaria decennale" a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per i lavori di cui al presente appalto.
- b) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.:
- b.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli Operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- b.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui all'articolo 3.1.4, lettera b), punto sub. b.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso articolo 3.1.4.

## PARTE SECONDA

### PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

#### 5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, applicando il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto riportato nelle Linee-Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016, con le specificazioni di cui al successivo articolo 5.1 da 5.1.1 a 5.2.2.

#### 5.1 Valutazione della «Offerta Tecnica»

Non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco, gli aspetti delle Offerte Tecniche che:

- a) non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui all'articolo 4.1;
- b) si limitano alla mera ottemperanza alle condizioni minime previste da norme inderogabili previste dalle leggi o dai regolamenti.

##### 5.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 216, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1) del bando di gara, in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con i sopra citati elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.
- b) a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondo quanto riportato nelle Linee-Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
<b>Ottimo</b>	<b>0,8</b>	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
<b>Buono</b>	<b>0,6</b>	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
<b>Discreto</b>	<b>0,4</b>	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
<b>Modesto</b>	<b>0,2</b>	appena percepibile o appena sufficiente
<b>Assente/irrelevante</b>	<b>0,0</b>	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo elemento di valutazione, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

**V(a)<sub>i</sub>** è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

$P_i$	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
$P_{max}$	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo elemento di valutazione, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il peso previsto all'articolo 4.1;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

### 5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse;
- b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1, lettera e), sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

## 5.2 Valutazione della «Offerta Economica»

### 5.2.1 Elemento Prezzo

- a) l'elemento prezzo di cui al **punto IV.2.1), numero 8**, del bando di gara, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso unico percentuale sull'Elenco Prezzi effettuato dai singoli Operatori economici;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(a) = R(a) / R_{max}$	
dove:	
$V(a)$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
$R(a)$	è il ribasso dell'offerta in esame;
$R_{max}$	è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più conveniente per la Stazione appaltante)

### 5.2.2 Elemento Quantitativo

- a) L'elemento quantitativo relativo alla previsione della stipula di una "polizza indennitaria decennale" di cui al **punto IV.2.1), numero 9**, del bando di gara, sarà espresso dalla dichiarazione effettuata dai singoli Operatori economici, con le modalità di cui all'articolo 4.2.2.
- b) All'elemento quantitativo "polizza indennitaria decennale" sarà attribuito il punteggio come di seguito indicato:
- mancata adesione con atto d'impegno, in caso di aggiudicazione, alla stipula di una "polizza indennitaria decennale": **punti 0**;
  - adesione con atto d'impegno, in caso di aggiudicazione, alla stipula di una "polizza indennitaria decennale": **punti 10**.

## 6. CAPO 6 - FASE DI GARA

### 6.1. Apertura della gara

#### 6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
  - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
  - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica – Lotto 1** e dell' **Offerta Tecnica – Lotto 2** di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
  - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
  - alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
  - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
  - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
  - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web di cui all'articolo 1.3), lettera c);
  - la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica – Lotto 1**, dell' **Offerta Tecnica – Lotto 2**, dell'**Offerta Economica – Lotto 1** e dell'**Offerta Economica – Lotto 2** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

#### 6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.7) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Tecnica – Lotto 1**, dell' **Offerta Tecnica – Lotto 2**, dell'**Offerta Economica – Lotto 1** e dell'**Offerta Economica – Lotto 2** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva della stessa busta interna in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre sulle buste dell'**Offerta Tecnica – Lotto 1** e dell' **Offerta Tecnica – Lotto 2**, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1=A; 2=B ecc.»;
- d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.



### 6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare, in riferimento alla gara e al singolo lotto:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 47, e dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

## 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

### 6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Tecnica – Lotto 1**, dell' **Offerta Tecnica – Lotto 2**, dell'**Offerta Economica – Lotto 1** e dell'**Offerta Economica – Lotto 2** oppure contiene dell'**Offerta Tecnica – Lotto 1**, dell' **Offerta Tecnica – Lotto 2**, dell'**Offerta Economica – Lotto 1** e dell'**Offerta Economica – Lotto 2** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica – Lotto 1** e dell'**Offerta Economica – Lotto 2** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

### 6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica – Lotto 1**, dell' **Offerta Tecnica – Lotto 2**, dell'**Offerta Economica – Lotto 1** e dell'**Offerta Economica – Lotto 2**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) ai sensi dell'articolo 3.1.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della

ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta accertata dalla Stazione appaltante mediante consultazione del sistema AVCpass e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4, qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema;

- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessionarie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- d) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi dall'articolo 9.3.2, lettera a).

### **6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio**

Sono ammessi con riserva, ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ne hanno omesso la presentazione;
  - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
  - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
  - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e), punto sub. e.2);
  - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le categorie di lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, per le partecipazioni di tipo verticale;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
  - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
  - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la garanzia provvisoria, solo se la stipula risulti preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, oppure

- hanno presentato una garanzia provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell'impegno, solo se la stipula risulti preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione: tale obbligazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice;
  - h) che, in relazione alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria:
    - non essendo in possesso, nella misura massima ammissibile del 30%, dei requisiti per l'assunzione delle lavorazioni delle categorie scorporabili, non hanno dichiarato il subappalto delle predette categorie;
  - i) ricorrendo le condizioni di cui al presente articolo 3.1.4, lettera f), non hanno individuato la terna dei subappaltatori a cui affidare i lavori oppure uno o più subappaltatori appartenenti alla terna individuata incorre in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
  - l) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3.1.5;

#### **6.2.4. Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono esser sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;

Ove il concorrente produca dichiarazioni e documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **6.2.5. Esclusioni definitive**

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla

Stazione appaltante;

- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
- risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. o, per le parti ancora in vigore, dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

### **6.3. Ammissione degli offerenti**

#### **6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse**

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti**

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In particolare la Stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

Per quanto riguarda la presente procedura "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 Euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del Codice, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC" e pertanto l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A) "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici" (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3, del Regolamento). In tal caso, infatti, l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell'art.81, comma 1 del Codice .

### **6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»**

#### **6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»**

La Commissione giudicatrice, fermo restando l'applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste delle **“Offerta Tecnica – Lotto 1”** e **“Offerta Tecnica – Lotto 2”** al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione delle **“Offerta Tecnica – Lotto 1”** e **“Offerta Tecnica – Lotto 2”**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

#### **6.4.2. Esame di merito della «Offerta Tecnica»**

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione

contenuta nelle buste delle **“Offerta Tecnica – Lotto 1”** e **“Offerta Tecnica – Lotto 2”**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2;

b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purchè non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula << a domanda risponde >> senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

c) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste delle **“Offerta Tecnica – Lotto 1”** e **“Offerta Tecnica – Lotto 2”**, nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave e nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

#### **6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»**

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **“Offerta Tecnica – Lotto 1”** e **“Offerta Tecnica – Lotto 2”**, procede:

a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;

b) ad effettuare le verifiche di cui all'articolo 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;

c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'Offerta Tecnica sono allegate al verbale.

#### **6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»**

Sono escluse, dopo l'apertura delle **“Offerta Tecnica – Lotto 1”** e **“Offerta Tecnica – Lotto 2”**, le offerte:

a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera c), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;

b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'articolo 4.1, lettera d), e) e f).

### **6.5. Gestione della «Offerta Economica»**

#### **6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».**

La Commissione giudicatrice, successivamente o in altra seduta pubblica, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.4.3, lettera b), relativa alle Offerte Tecniche, constatata e fa constatare l'integrità delle buste delle Offerte Economiche, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, espressa in lettere, distintamente per ciascun lotto e per ciascun offerente ed accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera d); altresì sarà accertata la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

d) alla verifica della presenza dell'atto di impegno alla stipula della “polizza indennitaria decennale” e della corretta formulazione delle dichiarazioni in esso contenute, secondo le modalità descritte

- all'art. 4.2 e 4.2.2;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
  - e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
  - f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

#### **6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»**

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna dell'**Offerta Economica – Lotto 1**, dell'**Offerta Economica – Lotto 2** le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso unico percentuale in cifre ma non in lettere;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d).

#### **6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:**

- a) sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:
  - a.1) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera b), punto sub. b.2);
  - a.2) che non recano l'indicazione dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
  - a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, purché non rendano incerta l'offerta nel senso che questa sia comunque inequivocabile; che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
- b) ai sensi del combinato disposto degli articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui alla precedente lettera a), la Stazione appaltante applica quanto previsto dall'articolo 6.2.4 e, in quanto compatibile, dall'articolo 6.2.5.

#### **6.5.4. Valutazione della «Offerta Economica»:**

La Commissione giudicatrice, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.1 per il peso previsto al punto IV.2.1), numero 8, del bando di gara.

Procede inoltre ad attribuire il punteggio all'offerta relativa alla previsione della stipula di una polizza indennitaria decennale moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.2 per il peso previsto al punto IV.2.1), numero 9, del bando di gara.

#### **6.5.5. Formazione della graduatoria provvisoria**

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui all'articolo 6.5.2 lettera c), con il punteggio dell'Offerta Economica di cui all'articolo 6.5.4;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

- c) ad archiviare in luogo protetto le buste dell' **Offerta Tecnica – Lotto 1**, dell'**Offerta Tecnica – Lotto 2**, dell'**Offerta Economica – Lotto 1**, dell'**Offerta Economica – Lotto 2** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

## 6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In merito al procedimento di individuazione delle offerte anomale o anormalmente basse si procederà secondo la fattispecie di seguito descritta:

- a) si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse;
- b) il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, secondo le modalità descritte al successivo art. 7.2.2;
- c) a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
- d) il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro;
- e) il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili;
- f) all'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti;
- g) qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

## 7. CAPO 7. - AGGIUDICAZIONE

### 7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate ed in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.7) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata

apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

## **7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

### **7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.5.1, lettera e), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

### **7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni**

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una Commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la Stazione appaltante, ovvero la Commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
  - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
  - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
  - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

### **7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:**

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
  - a.1) l'economia del metodo di costruzione;
  - a.2) le soluzioni tecniche prescelte;
  - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
  - a.4) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente;



- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1), numero 2), del bando di gara**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
  - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
  - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
  - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
  - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
  - d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
  - d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
  - d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
  - d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - direzione centrale dell'impresa;
    - gestione e direzione del cantiere;
    - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
    - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
    - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
    - imposte e tasse;
    - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
    - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;

- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.6) utile d'impresa;
- d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi dell'articolo 97, comma 5 lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
  - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
  - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
  - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
  - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- e) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica di cui all'articolo 4.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta Tecnica.

### **7.3. Proposta di aggiudicazione:**

- a) All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
- b) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui all'articolo 6.5.5 purchè, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.6, sia stata adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- c) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- d) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;

### **7.4. Verifica e comprova dei requisiti**

#### **7.4.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:**

- a) l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A) "è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici ... di importo superiore a 150.000 Euro" e "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici" (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3, del Regolamento). In tal caso, infatti, l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; la Stazione appaltante ne verifica, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81, comma 1, del Codice.
- b) quando tale verifica risulti negativa, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le

- dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- c) la disposizione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
- di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
  - di un operatore economico ausiliario;
- d) le disposizioni di cui alle lettere b) e c) si applicano anche in caso di mancata comprova dell'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

## **7.5. Aggiudicazione**

### **7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l'ANAC ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dell'Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'Accordo quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula dell'Accordo quadro anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione dell'Accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'Accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto

2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; trattandosi di appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo totale presunto delle spese di pubblicazione (Lotto 1 e Lotto 2) è pari a € 13.500,00. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7.3, lettera d), e, in tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario e all'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 dello stesso decreto;

### **7.5.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione è comunicata con le modalità di cui all'articolo 76 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
  - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria. La verifica dei requisiti è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del citato decreto, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca dati centralizzata la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
  - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- c) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2017, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni degli avvisi e dei bandi di gara.

## **8. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**

### **8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula dell'accordo quadro**

### **8.1.1. Condizioni per la stipula dell'accordo quadro**

L'Accordo quadro non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 7.5.1;
- b) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui al citato decreto legislativo;

### **8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula dell'Accordo quadro e le informazioni necessarie allo stesso scopo:
  - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
  - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) ad accettare il documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) redatto dalla Stazione Appaltante, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- c) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- e) a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- f) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
  - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
  - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- g) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo

- dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- h) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
  - i) se l'aggiudicatario non stipula l'accordo quadro nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
  - l) nel caso di cui alla precedente lettera i), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## PARTE TERZA

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

## 9. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

### 9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

#### 9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
  - sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
  - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
  - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; nonché dai subappaltatori individuati dall'offerente ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera f);
  - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si intendono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo articolo 9.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

#### 9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80 e 83 (**comprese le sanzioni**), del decreto legislativo n.

50 del 2016 e s.m.i.;

- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

## 9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

### 9.2.1. Allegato 01 - Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato A – Domanda di Partecipazione**; è riservata all'operatore economico sia che partecipi singolarmente, sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante. Tale modello contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- d) Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

- 1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 2) dichiarazioni in applicazione dell'articolo 1, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i.;
- 3) dichiarazione relativa alle forme di controllo ex art. 2359 c.c.
- 4) cause di incompatibilità previste da specifiche disposizioni normative;
- 5) dichiarazioni in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012;

6) requisito dell'attestazione SOA pertinente di cui all'articolo 3.2.3, con le eventuali indicazioni, in riferimento ai singoli lotti:

- al punto sub. 6.b), di carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario;
- al punto sub. 6.c), il possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008, con le eventuali condizioni di esenzione alternative tra carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario e non pertinenza del requisito in ragione dell'importo dei lavori per i quali si qualifica;

7) indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, riservate agli operatori economici organizzati in forma complessa ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera b), lettera c) e lettera d);

8) indicazioni relative ai consorziati, riservate al consorzio ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera d);

9) dichiarazione di responsabilità (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo);

10) indicazione dei recapiti di cui all'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., ai fini delle comunicazioni previste dagli articoli 52 e 76 del predetto decreto legislativo (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo);

11) indicazione per l'acquisizione d'ufficio del DURC.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

### **9.2.2. Allegato 02 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante in formato elettronico, secondo quanto di seguito indicato.

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La Stazione Appaltante rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;



In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di seguito illustrate, come previsto nelle Sezioni (A-B-C-D):

- sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
- gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

**Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 2 dell'Allegato 01 – Domanda di Partecipazione.**

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» :

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete

partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 9.3. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

#### 9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante le modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;

#### 9.3.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.1) del presente disciplinare di gara, vista la particolarità degli interventi in relazione alle condizioni di particolare delicatezza dei siti, della contiguità di strutture istituzionali in funzione, **è obbligatoria** la visita di sopralluogo assistito da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
  - dal rappresentante legale/procuratore o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
  - da altro soggetto, in possesso di apposita delega munita di copia del documento d'identità in corso di validità del delegante;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 9.3.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui all'articolo 9.4.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; **ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;**
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il

consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i..

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti gli interventi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

### 9.3.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, dovranno pervenire entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza di cui al **punto IV.3.4 del bando di gara**;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante posta elettronica (e-mail):
  - al Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3), lettera n), del bando di gara**;
  - al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);
  - ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

e-mail ordinaria:	paomurgia@aoucagliari.it
e-mail certificata (PEC):	ser.tecnico@pec.aoucagliari.it

- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente;
- e) l'intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente.

## 10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

### 10.1. Controversie

#### 10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna, sede di Cagliari, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
  - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
  - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

#### 10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dall'accordo quadro e dai contratti applicativi da esso derivanti, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria (Foro di Cagliari), con esclusione della competenza arbitrale.

### **10.1.3. Supplente**

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione dell'accordo quadro per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui all'articolo 6.5, prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3.

## **10.2. Altre disposizioni e informazioni**

### **10.2.1. Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### **10.2.2. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

### **10.2.3. Accesso agli atti**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, comma 3 e 76 comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;

- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

#### **10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara**

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) il Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti attualmente in vigore;
- c) il Capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale allegato al progetto dell'Accordo quadro.

#### **10.3. Riserva di aggiudicazione**

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i..

Cagliari lì 06.07.2018

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Giorgio Sorrentino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Murgia

#### **Allegati: modelli per la partecipazione:**

Allegato 01 - Domanda di Partecipazione

Allegato 01 bis - Lotto 1\_ Riepilogo delle quote di partecipazione al raggruppamento

Allegato 01 bis - Lotto 2\_ Riepilogo delle quote di partecipazione al raggruppamento

Allegato 02 – DGUE\_ formato elettronico

Allegato 03 - Patto d'Integrità\_ formato elettronico

Allegato 04 - Attestato di sopralluogo

Allegato 05 - Lotto 1\_ Dichiarazione di offerta economica\_ Elemento prezzo

Allegato 05 - Lotto 2\_ Dichiarazione di offerta economica\_ Elemento prezzo

Allegato 06 - Lotto 1\_ Dichiarazione di offerta economica\_ Elemento quantitativo

Allegato 06 - Lotto 2\_ Dichiarazione di offerta economica\_ Elemento quantitativo